

Progetto di legge “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, detta disposizioni per il riordino delle funzioni conferite alle province, ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, sentito l’Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. Il riordino di cui al comma 1 avviene in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e nel rispetto dell’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 1 comma 91 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
3. In conformità a quanto previsto dal punto 11 dell’Accordo di cui al comma precedente, il riordino è sospeso con riguardo alle funzioni relative al mercato del lavoro e ai servizi per l’impiego, nonché a quelle attinenti alla polizia provinciale.

Articolo 2 Funzioni delle Province

1. Le Province quali Enti di area vasta, esercitano oltre alle funzioni di cui al comma 85 della legge 7 aprile 2014, n. 56, quelle già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge ad esclusione di quelle in materia di turismo, formazione professionale, caccia e pesca, sport e difesa del suolo, individuate nell’**Allegato B1**), che sono trasferite alla Regione.
2. La Provincia di Belluno, oltre alle funzioni di cui al primo comma, esercita le competenze in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”.

Articolo 3 Funzioni della Città metropolitana di Venezia

1. Sono conferite alla Città metropolitana di Venezia ulteriori funzioni rispetto a quelle già esercitate dalle province, da individuarsi con successivo provvedimento della Giunta regionale.
2. Nelle more del conferimento di cui al comma 1, la Città Metropolitana di Venezia esercita le funzioni già conferite alla Provincia di Venezia alla data di entrata in vigore della presente legge comprese quelle di cui all’**Allegato B1**).

Articolo 4 Risorse finanziarie, umane e strumentali

1. Con riferimento alle funzioni trasferite alla Regione di cui all’**Allegato B1**), cessano i trasferimenti erogati alle province dalla Regione a decorrere dall’avvio dell’effettivo esercizio delle funzioni da parte della Regione.
2. La ricollocazione del personale provinciale avviene nei limiti delle risorse regionali che risultano, alla data dell’inquadramento, ancora disponibili sul bilancio regionale, attinenti ai trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento del complesso delle funzioni ad esse già conferite.

3. In relazione alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, la Regione e gli enti regionali destinano altresì, a tale scopo, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato così come previste dalla Programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art.39 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

5. Le risorse equivalenti ai proventi dei canoni introitati dalla Regione quale corrispettivo delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico rilasciate nell'ambito della Provincia di Belluno sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio bellunese.

Articolo 5 Monitoraggio

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della stessa, presenta alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.

Articolo 6 Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui alla presente legge sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva l'atto ricognitivo degli enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, che esercitano in base alla normativa regionale funzioni di organizzazione dei servizi di rilevanza economica, ai fini della loro soppressione prevista dall'art. 1, comma 90, della legge 7 agosto 2014 n. 56.

4. La Giunta Regionale, sentite le Province e la Città Metropolitana, adotta uno o più Piani di riorganizzazione delle funzioni oggetto di trasferimento, nell'ambito dei quali vengono altresì stabilite le disposizioni tecniche per l'inquadramento e la collocazione del personale soprannumerario, ivi comprese le modalità di costituzione dei relativi Fondi attinenti al trattamento economico.

3. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adegua la propria normativa di settore al riordino delle funzioni come disciplinato dalla presente legge.

Articolo 7 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

